

CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
I convocazione
2a Seduta

Estratto del verbale della seduta pubblica del 14/02/2018

Presiede il Sindaco della Città Metropolitana VIRGINIO MEROLA ad inizio dibattito e, successivamente, il Vice Sindaco TINTI FAUSTO

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

MEROLA VIRGINIO
EVANGELISTI MARTA
SETA ERIKA
SANTONI ALESSANDRO
ERRANI FRANCESCO()**
GNUDI MASSIMO
LEMBI SIMONA
PERSIANO RAFFAELE
RUSCIGNO DANIELE
VERONESI GIAMPIERO

TINTI FAUSTO
SCALAMBRA ELISABETTA
MENGOLI LORENZO
RAINONE PAOLO
FERRI MARIARAFFAELLA
LELLI LUCA
MONESI MARCO
RAVAIOLI STEFANIA
SANTI RAFFAELLA

Presenti n.18

(*) = assente

(**) = assente giustificato

Scrutatori: EVANGELISTI MARTA, RAINONE PAOLO, SCALAMBRA ELISABETTA
Partecipa il Segretario Generale ROBERTO FINARDI

omissis

DELIBERA N.6 - I.P. 246/2018 - Tit./Fasc./Anno 13.1.5.0.0.0/2/2018

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA
U.O. SOCIETA'

CAAB S..P.A: modifiche statutarie in adempimento al D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche e integrazioni.

DISCUSSIONE

SINDACO METROPOLITANO

Consigliere delegato Veronesi.

CONSIGLIERE DELEGATO VERONESI:

Grazie, Sindaco. Giova precisare che il punto è stato affrontato nella Commissione di oggi e, a seguito degli approfondimenti fatti in Commissione, vi è stato un emendamento, quindi chiarisco a tutti i colleghi che il punto all'ordine del giorno che viene messo in approvazione è il punto emendato, quindi non quello originario. Magari, per correttezza, diamo anche lettura del passaggio emendato, che è il seguente: "in particolare, al mantenimento della partecipazione connesso al servizio pubblico assicurato da CAAB e ora anche per il contributo alla realizzazione del progetto FICO, volto alla valorizzazione e sviluppo della città e del territorio metropolitano".

Precisato questo, si tratta, come già detto, delle modifiche statutarie in adempimento del decreto legislativo 175/2016. A onor del vero, noi in CAAB abbiamo una partecipazione decisamente contenuta: il 54% del capitale sociale rispetto invece al Comune di Bologna che ha poco oltre l'80%.

È già stato precisato che nell'ambito del quadro evolutivo riguardante la normativa societaria, quindi il decreto legislativo 175/2016, come vi dicevo, che riguarda il Testo unico in materia a partecipazione pubblica, così come modificato dal decreto legislativo n. 100/2017, nell'intento di assicurare una gestione efficiente delle risorse pubbliche e delle stesse imprese partecipate, ha determinato una revisione complessiva della disciplina che riguarda appunto tali realtà.

Proprio in attuazione dell'articolo 24 del menzionato decreto è stato approvato, con una delibera del Consiglio, la n. 47 del 27 settembre 2017, questo piano di revisione straordinaria delle partecipazioni. È stato confermato, nel caso di specie, il mantenimento della partecipazione nella società CAAB, in continuità con quelli che erano gli orientamenti espressi nel Piano operativo di razionalizzazione adottato dall'Ente in attuazione della Legge di stabilità del 2015.

In particolare, il mantenimento della partecipazione è connesso al servizio che CAAB assicura e ora, appunto, come dicevamo, sulla base anche dell'emendamento che è stato fatto e che mi pare corretto, per il contributo alla realizzazione del progetto FICO, volto alla valorizzazione e allo sviluppo della città, e direi in generale anche del territorio metropolitano. Tra l'altro, come abbiamo detto, ulteriori valutazioni e considerazioni si potranno fare successivamente all'avvio e al successo del parco tematico, che potrebbe determinare e direi anche ulteriori interessi dei privati, nonché in relazione a eventuali modifiche legislative regionali.

Per quanto riguarda in particolare le modifiche, precisato che, a onor del vero, le variazioni principali dello Statuto riguardano una limitata modifica dell'oggetto sociale, nonché le competenze dell'Assemblea e dell'Organo amministrativo, e un coinvolgimento del Collegio sindacale nel procedimento di deliberazione dell'Amministratore unico nell'ipotesi di una sua previsione, quindi laddove sia previsto, per l'Organo amministrativo e il Collegio sindacale ci sono anche cambiamenti relativi alle modalità di nomina. In particolare, per quanto riguarda le variazioni, per economia espositiva, se mi autorizzate, menzionerei unicamente gli articoli e non nuovamente tutto il contenuto delle variazioni, altrimenti rischiamo di fare

un'altra Commissione.

Parliamo dell'oggetto sociale di cui all'articolo 2, le modalità di convocazione dell'Assemblea di cui all'articolo 13, le competenze dell'Assemblea ordinaria di cui all'articolo 19, l'Organo amministrativo di cui all'articolo 21, la nomina dell'Organo amministrativo di cui all'articolo 22, deliberazioni dell'Organo amministrativo di cui all'articolo 25, le competenze dell'Organo amministrativo di cui all'articolo 27, la nomina del Collegio sindacale di cui all'articolo 30, l'esercizio sociale e il bilancio di cui all'articolo 33.

Grazie.

SINDACO METROPOLITANO MEROLA:

È aperto il dibattito.

Prego, Rainone.

CONSIGLIERE RAINONE:

Premettendo che le modifiche, soprattutto dell'articolo 2 dello Statuto, sono condivisibili perché probabilmente sono più appropriate di quelle preesistenti rispetto all'attività di CAAB, e questo lo abbiamo detto in Commissione, ho richiesto io l'emendamento perché effettivamente nella delibera si citava CAAB, sembrava che CAAB avesse realizzato il progetto FICO.

Anche se non è oggetto della delibera e della discussione di oggi, comunque ci rientra perché viene citato. Io, effettivamente, cercando un po' in rete, mi aspettavo di trovare un'attività pubblica in FICO, nel senso che, almeno da come viene descritto e presentato, FICO come attività di interesse pubblico mi aspetto che sia un progetto con tutte le caratteristiche e i crismi di un servizio pubblico o quasi. Però, in realtà, non lo è: è un servizio di un privato a cui CAAB ha concesso – spero in affitto, spero almeno ci guadagni quello – gli spazi per insediare il parco tematico.

Spero proprio per noi tutti, siamo dei piccoli proprietari di CAAB, io spero che CAAB abbia la concessione data al soggetto Eataly World, abbia almeno preso dei ricavi dagli affitti perché altrimenti non si spiegherebbe sostanzialmente questa attività.

Per carità, le linee di principio del progetto FICO sono entusiasmanti e sono interessanti, la promozione dell'educazione alimentare, la cultura e la sostenibilità è quello di cui sempre Segrè parla da una vita, però, diciamo che poi, va beh, non entro nelle tematiche del progetto perché poi chiunque ha visitato FICO può aver visto in prima persona che di agroalimentare in quel progetto non c'è nulla.

Quindi, io, ripeto, adesso al di là delle critiche a FICO, che tra l'altro sarebbe stato almeno elegante presentare in qualche Commissione, eventualmente verrà richiesta, probabilmente, in cui ci spiegano il coinvolgimento, insomma, anche della Città Metropolitana in ambito turistico, come si sta muovendo, eccetera, e, quindi, probabilmente, così i Consiglieri metropolitani sono più edotti su un percorso che in realtà non è ben chiaro perché, ripeto, FICO è una realtà che tutti vogliamo, a questo punto, giacché è di interesse pubblico anche se l'interesse pubblico da quello che ho capito è limitato un po' al lavoro, al lavoro

e alle risorse umane che riesce a collocare anche se però non mi risulta che altre aziende dove lavorano 1.000-2.000 persone il Comune conceda spazi o patrimoni per 40 milioni di euro, quindi in realtà è una realtà un po' particolare, quindi sarebbe bello poi approfondirlo; quello poi sarà oggetto di approfondimento.

Non vorrei troppo ritornare su FICO, nel senso che io, ripeto, rispetto allo Statuto credo che sia un cambiamento notevole e anche apprezzabile per quelle che sono le linee d'indirizzo del CAAB.

Per quanto riguarda, invece, la presenza di FICO all'interno, io non ne capisco poi in realtà i benefici, cioè nel senso che non vedo né nel conto, né nel bilancio, a parte la cessione del trasferimento perché se non sbaglio CAAB ha beneficiato o comunque aveva un patrimonio di circa 70 milioni di euro di beni mobili più o meno, se non sbaglio quello che è stato trasferito i dieci ettari, insomma, di superficie più o meno ammonta a una cinquantina di milioni di valore e son stati in qualche modo concessi se non trasferiti, ma concessi a un altro soggetto, quindi in realtà c'è un patrimonio, è vero che è inutilizzato però è anche vero che non ho capito poi i benefici.

Comunque, detto questo, insomma, quindi non vorrei poi avere digressione troppo lunga su FICO, il tema, a mio avviso, c'è, è un tema un po' di comprensione anche del soggetto, della chiamata diretta - perché è stata fatta la chiamata diretta - o meno, di come poi CAAB e del motivo per cui il Comune di Bologna, in realtà, purtroppo, è il soggetto che ha deciso questo trasferimento, ha gestito la nostra CAAB.

(Esce il Sindaco metropolitano Virginio Merola alle ore 16,53 ed assume la presidenza della seduta il Vicesindaco Fausto Tinti)

VICE SINDACO METROPOLITANO MEROLA:

Premesso che forse valorizzare il patrimonio immobiliare di un Ente è una delle mission dell'Ente e forse bisogna anche sperimentare modelli nuovi, meccanismi nuovi.

C'è qualche altro intervento?

Allora passiamo alle dichiarazioni di voto.

Chi si prenota?

Non ci sono dichiarazioni di voto. Procediamo direttamente alla votazione per l'Oggetto numero 6.

Favorevoli per alzata di mano. 12 favorevoli.

Contrari? 3.

Astenuti? 2.

C'è l'immediata eseguibilità.

Quindi favorevoli per l'immediata eseguibilità, oggetto 6?

Favorevoli 12.

Contrari? 3.

Astenuti? 2.

Grazie.

Oggetto: CAAB S..P.A: modifiche statutarie in adempimento al D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche e integrazioni.

II CONSIGLIO METROPOLITANO

Decisione:

1. Approva, per le ragioni indicate in motivazione, la proposta di modifiche statutarie di CAAB S.C.P.A, allegata sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Autorizza il Sindaco metropolitano o suo delegato ad esprimersi in senso favorevole e conforme al precedente punto nell'Assemblea Straordinaria dei soci, convocata a tale scopo, per il 28 febbraio 2018 in prima convocazione e, occorrendo, il 7 marzo 2018 in seconda convocazione, e ad apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie, fatta salva la sostanza dell'atto.
3. Dichiaro il presente atto immediatamente eseguibile per le ragioni indicate in motivazione.

Motivazione:

La Città metropolitana di Bologna è socio di CAAB S.C.P.A, società mista, a cui partecipa con una quota di Euro 802.452,00, corrispondente all'1,54% del capitale sociale attualmente fissato in Euro 51.941.871,31. La società è soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Bologna ex art. 2497 bis c.c., che detiene l'80,04% del capitale sociale.

L'attuale compagine sociale è la seguente:

C.A.A.B. - CENTRO AGROALIMENTARE DI BOLOGNA SOC.CONSP.A.		
SOCI	Quota di capitale detenuta in €	Quota di partecip. in %
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	802.452,00	1,54
COMUNE DI BOLOGNA	41.574.300,53	80,04
BOLOGNA - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	3.932.835,62	7,57
REGIONE EMILIA ROMAGNA	3.178.898,10	6,12
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	112.039,06	0,22
BANCHE	1.722.861,00	3,32
ALTRI PRIVATI	106.190,00	0,20
OPERATORI COMMERCIALI	512.295,00	0,99
TOTALI	51.941.871,31	100,00

Nell'ambito del quadro evolutivo riguardante la normativa societaria, si richiama il D.Lgs. 175/2016 relativo al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal D.Lgs. 100/2017 che, nell'intento di assicurare una gestione efficiente delle risorse pubbliche e delle stesse imprese partecipate, ha determinato una revisione complessiva della disciplina

riguardante tali realtà.

In attuazione dell'art. 24 del citato decreto è stato approvato, con delibera di Consiglio n. 47 del 27 settembre 2017, il Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni. In tale piano è stato confermato il mantenimento della partecipazione nella società CAAB in continuità con gli orientamenti espressi con il Piano Operativo di Razionalizzazione, adottato dall'Ente in attuazione della legge di stabilità 2015. In particolare il mantenimento della partecipazione è connesso al servizio pubblico assicurato da Caab e ora, anche per il contributo alla realizzazione del progetto F.I.Co., volto alla valorizzazione e sviluppo della Città e del territorio metropolitano. L'attività svolta dalla società, producendo un servizio di interesse generale, rientra nel novero delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int. Ulteriori considerazioni e valutazioni potranno essere effettuate successivamente all'avvio e al successo del parco tematico che potrebbe determinare ulteriori interessi dei privati nonché in relazione ad eventuali modifiche legislative regionali.

Pertanto il decreto legislativo in questione, così come modificato, impone la necessità di procedere ad adeguare gli statuti societari alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int. Si dà atto che il testo delle modifiche statutarie, allegato sub 1) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, è stato concordato tra soci e società, anche al fine di introdurre, con l'occasione, alcune ulteriori e limitate modifiche relative al modello organizzativo. Si dà altresì atto che il Consiglio di Amministrazione aveva già convocato un'assemblea straordinaria per il 14 dicembre 2017 in prima convocazione e, il 19 dicembre 2017, in seconda convocazione, in atti al PG. n. 69632 del 24/11/2017. Tale convocazione è stata successivamente revocata, con comunicazione del Presidente della società del 7 dicembre 2017, in atti al PG. 73223/2017, a seguito del confronto tra soci pubblici e società avvenuto in data 6 dicembre 2017 e in considerazione a sopravvenute circostanze oggettive, manifestate da alcuni soci pubblici, in relazione al completamento dell'iter deliberativo propedeutico alla deliberazione in Assemblea straordinaria.

Inoltre, in data 06/02/2018 è pervenuta la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci per il 28/02/2018, in prima convocazione e, occorrendo, il 07/03/2018, in seconda convocazione, in atti al PG 6623/2018, avente ad oggetto:

1. modifiche dello statuto sociale: delibere conseguenti;
2. varie ed eventuali.

Le principali variazioni dello statuto in particolare riguardano:

- l'art. 2 (Oggetto Sociale), un aggiornamento puntuale dell'oggetto sociale per renderlo maggiormente aderente all'attività svolta da CAAB, anche rafforzando il proprio sistema agroalimentare nell'area della Città metropolitana di Bologna;

- l'art. 9 (Soci-Azioni), precisazioni in caso di trasferimento delle azioni in ordine alla comunicazione dell'intenzione di cedere, che dovrà essere effettuata oltre che per raccomandata anche per posta elettronica certificata;
- l'art. 13 “Modalità di convocazione dell'Assemblea”, l'introduzione delle seguenti previsioni: nuova modalità di convocazione tramite posta elettronica certificata in aggiunta alla raccomandata; l'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà essere corredato di una relazione illustrativa dei punti all'ordine del giorno per garantire una maggiore informazione ai soci, che è in linea con la maggior parte degli statuti delle società partecipate dalla Città metropolitana;
- l'art. 19 “Competenze dell'Assemblea Ordinaria”, l'aggiunta delle seguenti previsioni: attribuzione della competenza relativa all'approvazione del bilancio di esercizio unitamente al bilancio previsionale dell'esercizio successivo, ai fini di un rafforzamento del controllo sulla società in conformità alle disposizioni legislative vigenti; divieto a tutti gli organi societari di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento di attività e trattamenti di fine mandato ai componenti di tali organi nonché divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, in coerenza con l'art. 11, comma 9, lett. c) e d) del Testo Unico; autorizzazione al compimento, da parte dell'Organo Amministrativo, delle operazioni riguardanti l'acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative;
- l'art. 21 “Organo Amministrativo”, l'introduzione della previsione che l'amministrazione della società può essere demandata ad un Amministratore Unico oppure ad un Consiglio di Amministrazione - la cui composizione rimane inalterata da 3 o 5 membri - nel caso in cui l'Assemblea, in sede di nomina, individui specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa tali da richiedere una gestione pluripersonale, come richiesto dall'art.11, comma 3, del citato decreto 175/2016; la precisazione in merito alla durata dell'organo amministrativo, consentendo che l'assemblea può determinare una durata in carica degli amministratori inferiore a tre esercizi, ma non una durata in carica superiore, nel rispetto dell'art. 2383, comma 2, c.c., rappresentando un'opportunità in più per i soci qualora ritenuta utile;
- l'art. 22 “Nomina dell'Organo Amministrativo”, l'introduzione delle seguenti previsioni: in caso di scelta di un organo amministrativo monocratico, la nomina verrà effettuata dal Comune di Bologna, mentre restano confermate le modalità di nomina in caso di organo collegiale; in relazione alla rappresentanza di genere, la sostituzione del richiamo normativo del D.P.R. 251 del 30/11/2012 con la Legge 120/2011, precisando che le nomine di competenza del Comune di Bologna, esprimeranno la rappresentanza di entrambi i generi ed evidenziando come l'attuale statuto di CAAB già contiene il riferimento alla parità di genere e pertanto risulta già adeguato

alla previsione di cui all'art. 11, comma 4, del Testo Unico in questione. Analoga sostituzione del richiamo normativo è stata effettuata con riferimento all'art.30 dello statuto relativo alla nomina del Collegio Sindacale; l'assunzione della carica di amministratore è subordinata all'inesistenza di situazioni o cause di ineleggibilità o incompatibilità nonché all'esistenza degli eventuali requisiti prescritti dalle vigenti normative di legge e regolamentari; la precisazione che i relativi atti di nomina dell'Organo Amministrativo, effettuati ai sensi dell'art. 2449 c.c., analogamente agli atti di revoca, sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione degli atti stessi, in attuazione dell'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 175/2016; analoga indicazione è contenuta nell'art. 30 dello statuto in relazione agli atti di nomina ex art. 2449 c.c. e revoca del Collegio Sindacale;

- l'art. 23 “Effetti della cessazione dell'organo amministrativo e decadenza”, l'introduzione delle seguenti previsioni: la precisazione della relativa disciplina in caso di cessazione dell'Amministratore Unico oltre che del C.d.A., evidenziando che in caso di cessazione sia dell'Amministratore Unico sia della maggioranza del Consiglio di Amministrazione, in attesa della loro sostituzione, i medesimi potranno compiere solo gli atti di ordinaria Amministrazione; l'esplicitazione di una causa di decadenza dell'incarico di Consigliere in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione;
- l'art. 25 “Deliberazioni dell'Organo Amministrativo”, l'introduzione, qualora la società sia affidata all'Amministratore Unico, dell'obbligo di assumere le decisioni in seduta congiunta con il Collegio Sindacale, inviando, ai componenti del medesimo, l'avviso di convocazione almeno 5 giorni prima di quello fissato per la decisione, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, in linea con gli altri statuti delle società partecipate dalla Città metropolitana;
- l'art. 27 “Competenze dell'Organo Amministrativo”, l'introduzione delle seguenti previsioni: a seguito dell'abolizione dell'attuale disposizione statutaria di cui all'art. 31 relativa alla Commissione di Mercato, istituita ai sensi dell'art. 9 L.R. Emilia Romagna 19 gennaio 1998 n. 1 e la cui composizione e funzioni sono già disciplinate dal Regolamento di Mercato, è stata attribuita un'ulteriore competenza all'Organo Amministrativo, il quale pertanto dovrà esaminare anche i pareri della Commissione medesima; l'Organo Amministrativo dovrà assicurare il livello di trasparenza secondo i modi e i termini contenuti nelle disposizioni di legge vigenti in materia, ai sensi dell'art. 22 del già richiamato D.Lgs. 175/2016; precisazione che il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, ad un solo amministratore; è fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, in

coerenza con l'art 11, comma 9, lett. a) del Testo Unico;

- l'art.30 “ Nomina del Collegio Sindacale”, l'introduzione delle seguenti previsioni: la nomina di un Sindaco Supplente da parte dei soci privati in sostituzione della nomina diretta da parte della Regione Emilia Romagna in quanto la medesima ha confermato nel Piano di Revisione straordinaria la dismissione della partecipazione in CAAB; precisazione, che gli azionisti Comune di Bologna e Camera di Commercio di Bologna si asterranno dal presentare candidature e dall'esprimere il voto in assemblea per la nomina del Sindaco effettivo e del Sindaco supplente che non siano nominati ex art. 2449 c.c.. Analogamente farà la Città metropolitana per la nomina del secondo Sindaco Supplente;
- l'art. 33 “Esercizio sociale e bilancio”; l'introduzione della previsione che, entro il mese di settembre, l'Organo Amministrativo deve predisporre un bilancio preconsuntivo per la verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio e del rispetto degli indirizzi formulati dai soci medesimi, anche in linea con le previsioni contenute nel Dup.

Per quanto sopra esposto, si rileva che le modifiche statutarie proposte recepiscono le variazioni necessarie per adeguare lo statuto medesimo alle novità introdotte dal D.Lgs. 175/2016 concernente il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, risultando pertanto le modifiche al medesimo conformi e nel contempo introducono alcuni miglioramenti organizzativi in linea con le previsioni già introdotte in altri statuti di società partecipate dalla Città metropolitana.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla Conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana.

Lo Statuto della Città metropolitana prevede all'articolo 27¹, comma 2, lett. a), le attribuzioni del Consiglio metropolitano.

Si rileva l'opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire l'espressione di voto del Sindaco metropolitano o suo delegato nell'Assemblea straordinaria di CAAB S.C.P.A, convocata per il 28 febbraio 2018 in prima convocazione, ed occorrendo, il 7 marzo 2018 in seconda convocazione.

¹ Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:

a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;

omissis

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Pareri

Si è espressa favorevolmente, acquisendo in atti il relativo parere, la Responsabile dell'U.O. Società, in relazione alla regolarità tecnica.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato competente.

Sentite le competenti Commissioni consiliari nella seduta congiunta del 14 febbraio 2018

Allegati

sub 1) modifiche statutarie

Messo ai voti dal Vicesindaco metropolitano, il su esteso partito di deliberazione è approvato con voti favorevoli n.12 (TINTI FAUSTO, FERRI MARIARAFFAELLA, GNUDI MASSIMO, LELLI LUCA, LEMBI SIMONA, MONESI MARCO, PERSIANO RAFFAELE, RAVAIOLI STEFANIA, RUSCIGNO DANIELE, SANTI RAFFAELLA, SCALAMBRA ELISABETTA, VERONESI GIAMPIERO), contrari n.3 (EVANGELISTI MARTA, SETA ERIKA, RAINONE PAOLO), e astenuti n.2 (MENGOLI LORENZO, SANTONI ALESSANDRO), resi con strumentazione elettronica.

Il Consiglio, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con voti favorevoli n.12 (TINTI FAUSTO, FERRI MARIARAFFAELLA, GNUDI MASSIMO, LELLI LUCA, LEMBI SIMONA, MONESI MARCO, PERSIANO RAFFAELE, RAVAIOLI STEFANIA, RUSCIGNO DANIELE, SANTI RAFFAELLA, SCALAMBRA ELISABETTA, VERONESI GIAMPIERO), contrari n.3 (EVANGELISTI MARTA, SETA ERIKA, RAINONE PAOLO), e astenuti n.2 (MENGOLI LORENZO, SANTONI ALESSANDRO), resi con strumentazione elettronica.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267.

omissis

Il Vicesindaco metropolitano FAUSTO TINTI - Il Segretario Generale ROBERTO FINARDI
Estratto conforme all'originale.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi dal 16/02/2018 al 02/03/2018.

Bologna, 16/02/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

STATUTO VIGENTE CAAB – 4 FEBBRAIO 2014	PROPOSTA MODIFICHE – ADEMPIMENTI 175/2016
<p style="text-align: center;">ALLEGATO “B” AL N. 30401 DI FASCICOLO C.A.A.B. S.C.P.A. Sede in Via Paolo Canali, n.1 – 40127 Bologna (BO) Capitale sociale di Euro 51.941.871,31 i.v. Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e Codice fiscale n. 02538910379 *** STATUTO Del CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI BOLOGNA (siglabile C.A.A.B.) S.c.p.a.</p>	<p style="text-align: center;">ALLEGATO “B” AL N. 30401 DI FASCICOLO C.A.A.B. S.C.P.A. Sede in Via Paolo Canali, n.16 – 40127 Bologna (BO) Capitale sociale di Euro 51.941.871,31 i.v. Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e Codice fiscale n. 02538910379 *** STATUTO Del CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI BOLOGNA (siglabile C.A.A.B.) S.c.p.a.</p>
<p>ART. 1 - DENOMINAZIONE È costituita una Società consortile per azioni, con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, con la denominazione CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI BOLOGNA (siglabile C.A.A.B.) S.C.P.A., con o senza interpunzione.</p>	<p>ART. 1 - DENOMINAZIONE È costituita una Società consortile per azioni, con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, con la denominazione CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI BOLOGNA (siglabile C.A.A.B.) S.C.P.A., con o senza interpunzione.</p>
<p>ART. 2 - OGGETTO La Società ha per oggetto la costruzione e gestione del mercato Agro-alimentare all'ingrosso, di interesse nazionale, di Bologna, nonché di altri mercati Agro-alimentari all'ingrosso comprese le strutture di trasformazione e condizionamento.</p>	<p>ART. 2 - OGGETTO La Società ha per oggetto lo sviluppo e gestione del mercato Agro-alimentare all'ingrosso, di interesse generale, di Bologna, nonché di altri mercati Agro-alimentari all'ingrosso comprese le strutture di trasformazione e condizionamento.</p>
<p>In particolare la Società potrà:</p>	<p>In particolare, la Società potrà:</p>
<p>a) predisporre gli studi di fattibilità, le verifiche di impatto ambientale, i progetti generali ed esecutivi;</p>	<p>a) svolgere funzioni di mercato alla produzione, terminale o di consumo, di piattaforma logistica e di mercato di redistribuzione all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed assimilati;</p>
<p>b) acquisire le aree e predisporle alle opere future e alle necessità di movimentazione;</p>	<p>b) individuare, realizzare e gestire ogni ulteriore struttura ed attività allo scopo di rafforzare il proprio sistema agro-alimentare nell'area della Città Metropolitana di Bologna;</p>
<p>c) effettuare gli allacciamenti, la viabilità,</p>	<p>c) promuovere, realizzare, gestire e</p>

le opere di urbanizzazione primaria e di disinquinamento;	condurre, anche in maniera indiretta, centri commerciali, parchi tematici ed assimilati;
d) realizzare la costruzione dei fabbricati, delle infrastrutture e degli impianti;	d) sviluppare la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ai fini della vendita a terzi della stessa, mediante impianti realizzati nell'ambito delle superfici rientranti a qualsiasi titolo nel patrimonio sociale;
e) acquisire le attrezzature e i beni mobili necessari e utili alla funzionalità del mercato;	e) acquisire le attrezzature e i beni mobili necessari e utili alla funzionalità del mercato;
f) compiere ogni altra operazione necessaria o utile al raggiungimento dello scopo social-consortile, ivi compreso, e nei limiti previsti dalla legislazione, qualunque tipo di operazione finanziaria, di acquisto, vendita e costruzione di immobili, di locazioni finanziarie limitatamente agli immobili di proprietà della Società; ed in particolare stipulare con qualsiasi Ente, persona fisica o giuridica, Società nazionali od estere, aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, affidamenti, mutui ed ogni operazione di finanziamento ed assicurazione.	f) compiere ogni altra operazione necessaria o utile al raggiungimento dello scopo social-consortile, ivi compreso, e nei limiti previsti dalla legislazione, qualunque tipo di operazione finanziaria, di acquisto, vendita e costruzione di immobili, di locazioni finanziarie limitatamente agli immobili di proprietà della Società; ed in particolare stipulare con qualsiasi Ente, persona fisica o giuridica, Società nazionali od estere, aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, affidamenti, mutui ed ogni operazione di finanziamento ed assicurazione.
Nell'ambito delle attività di cui sopra, finalizzate al conseguimento dello scopo consortile principale, mediante criteri di autonomia ed economicità, come richiesto dalla legge e dallo statuto, e quindi ai fini della migliore produttività del patrimonio, anche immobiliare, del quale la società è dotata, la medesima potrà inoltre:	Nell'ambito delle attività di cui sopra, finalizzate al conseguimento dello scopo consortile principale, mediante criteri di autonomia ed economicità, come richiesto dalla legge e dallo statuto, e quindi ai fini della migliore produttività del patrimonio, anche immobiliare, del quale la società è dotata, la medesima potrà inoltre:
i) svolgere attività di sviluppo immobiliare, ivi compresa la compravendita, la locazione od affitto, gestione ed amministrazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di beni immobili di qualsiasi natura, anche mediante concessione od assunzione di appalti ed ogni altra formula giuridica più appropriata e la prestazione di servizi	i) svolgere attività di sviluppo immobiliare, ivi compresa la compravendita, la locazione od affitto, gestione ed amministrazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di beni immobili di qualsiasi natura;

relativi a quanto sopra, nel senso più ampio ed aggiornato del termine;	
ii) la promozione, realizzazione, gestione e conduzione, anche indiretta, di centri commerciali, parchi tematici ed assimilati;	ii) svolgere attività di <i>advisory</i> e prestare servizi consulenziali nel settore delle energie rinnovabili, della logistica e del trasporto eco-sostenibili di merci e prodotti agro-alimentari;
iii) la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ai fini della vendita a terzi della stessa, purché mediante impianti realizzati nell'ambito delle superfici rientranti a qualsiasi titolo nel patrimonio sociale;	
iv) l'attività di società finanziaria non operante nei confronti del pubblico e, quindi, l'assunzione diretta od indiretta di partecipazioni ed interessenze in altre società od enti e/o "OICR - organismi di investimento collettivo del risparmio", a scopo di stabile investimento e nei limiti della relativa normativa in vigore.	iii) l'attività di società finanziaria non operante nei confronti del pubblico e, quindi, l'assunzione diretta od indiretta di partecipazioni ed interessenze in altre società od enti e/o "OICR - organismi di investimento collettivo del risparmio", a scopo di stabile investimento e nei limiti della relativa normativa in vigore.
La Società potrà altresì concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore e nell'interesse dei soci consorziati, con esclusione esplicita di ogni attività vietata dalla legislazione.	La Società potrà altresì concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore e nell'interesse dei soci consorziati, con esclusione esplicita di ogni attività vietata dalla legislazione.
La Società potrà inoltre assumere la promozione, la progettazione e la gestione di altri centri agro-alimentari o mercati all'ingrosso, nonché anche prima della realizzazione del Centro Agro Alimentare all'ingrosso di Bologna, la gestione in tutto o in parte, previa convenzione, delle strutture annonarie della città di Bologna.	La Società potrà inoltre assumere la promozione, la progettazione e la gestione di altri centri agro-alimentari o mercati all'ingrosso.
Per la definizione di centro agroalimentare si rimanda alla legislazione regionale vigente in materia.	Per la definizione di centro agroalimentare si rimanda alla legislazione regionale vigente in materia.
Il perseguimento dell'oggetto sociale deve essere ispirato a criteri di economicità.	Il perseguimento dell'oggetto sociale deve essere ispirato a criteri di economicità.
Nel perseguimento degli scopi sociali la Società avrà riguardo alle linee generali programmatiche tracciate dagli enti pubblici territoriali per il settore specifico e per la relativa area di intervento.	Nel perseguimento degli scopi sociali la Società avrà riguardo alle linee generali programmatiche tracciate dagli enti pubblici territoriali per il settore specifico e per la relativa area di intervento.
La gestione dei servizi e delle strutture	La gestione dei servizi e delle strutture

<p>presenti nel centro agro alimentare o nelle eventuali altre sedi secondarie, potrà essere affidata a titolo oneroso (con convenzione od in concessione) ad altri organismi, con l'impegno che la gestione sia improntata a criteri di economicità e che le strutture e i servizi siano aperti indistintamente e a parità di condizioni a tutti gli operatori del settore agro alimentare e delle attività a questo connesse.</p>	<p>presenti nel centro agro alimentare o nelle eventuali altre sedi secondarie, potrà essere affidata a titolo oneroso (con convenzione od in concessione) ad altri organismi, con l'impegno che la gestione sia improntata a criteri di economicità e che le strutture e i servizi siano aperti indistintamente e a parità di condizioni a tutti gli operatori del settore agro alimentare e delle attività a questo connesse.</p>
<p>ART. 3 - SEDE SOCIALE</p> <p>La sede della Società è fissata in Bologna all'indirizzo risultante dal registro delle imprese.</p> <p>La Società potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e sopprimerle con deliberazione dell'Organo Amministrativo.</p>	<p>ART. 3 - SEDE SOCIALE</p> <p>La sede della Società è fissata in Bologna all'indirizzo risultante dal registro delle imprese.</p> <p>La Società potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e sopprimerle con deliberazione dell'Organo Amministrativo.</p>
<p>ART. 4 - DOMICILIO DEI SOCI</p> <p>Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società è quello indicato nel libro dei soci.</p>	<p>ART. 4 - DOMICILIO DEI SOCI</p> <p>Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società è quello indicato nel libro dei soci.</p>
<p>ART. 5 - DURATA</p> <p>La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.</p>	<p>ART. 5 - DURATA</p> <p>La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.</p>
<p>ART. 6 - CAPITALE SOCIALE</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 51.941.871,31 (cinquantunmilioninovecentoquarantunm ila-ottocentosettantuno virgola trentuno) ripartito in n.18.098.213 azioni del valore nominale di Euro 2,87. Ogni azione ha diritto ad un voto. I soci possono finanziare la società con le modalità previste dalla Legge.</p>	<p>ART. 6 - CAPITALE SOCIALE</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 51.941.871,31 (cinquantunmilioninovecentoquarantunm ila-ottocentosettantuno virgola trentuno) ripartito in n.18.098.213 azioni del valore nominale di Euro 2,87. Ogni azione ha diritto ad un voto. I soci possono finanziare la società con le modalità previste dalla Legge.</p>
<p>ART. 7 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato o</p>	<p>ART. 7 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato o</p>

<p>diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, purché sia garantito il permanere della quota maggioritaria in capo agli Enti Pubblici nel rispetto del precedente art. 1.</p>	<p>diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, purché sia garantito il permanere della quota maggioritaria in capo agli Enti Pubblici nel rispetto del precedente art. 1.</p>
<p>ART. 8 - OBBLIGAZIONI La Società potrà emettere obbligazioni anche ai sensi del quinto comma dell'art. 2412 del Codice Civile, salve in questo caso le dovute autorizzazioni. L'emissione delle obbligazioni, convertibili e non convertibili è deliberata dalla Assemblea Straordinaria.</p>	<p>ART. 8 - OBBLIGAZIONI La Società potrà emettere obbligazioni anche ai sensi del quinto comma dell'art. 2412 del Codice Civile, salve in questo caso le dovute autorizzazioni. L'emissione delle obbligazioni, convertibili e non convertibili è deliberata dalla Assemblea Straordinaria.</p>
<p>ART. 9 - SOCI - AZIONI Possono essere soci della Società consortile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enti Pubblici territoriali; - Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; - Enti Pubblici economici; - Enti di diritto pubblico; - Aziende ed Istituti di credito; - Istituti di assicurazione; - Imprese sotto qualsiasi forma costituite; - Associazioni ed organizzazioni cooperative e consortili dei commercianti, dei commissionari, dei consumatori, dei produttori agricoli, degli operatori di servizi, nonché società ed associazioni aventi per oggetto attività attinenti gli scopi sociali o utili anche in forma ausiliaria per il loro raggiungimento. <p>Le azioni sono nominative ed il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla Società a norma dell'art. 2355 del Codice Civile.</p> <p>Il loro assoggettamento a vincoli produce altresì effetti nei confronti della Società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione sul titolo o nel libro dei soci.</p> <p>La cessione di azioni o di diritti di opzione è subordinata all'assenso del</p>	<p>ART. 9 - SOCI - AZIONI Possono essere soci della Società consortile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enti Pubblici territoriali; - Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; - Enti Pubblici economici; - Enti di diritto pubblico; - Aziende ed Istituti di credito; - Istituti di assicurazione; - Imprese sotto qualsiasi forma costituite; - Associazioni ed organizzazioni cooperative e consortili dei commercianti, dei commissionari, dei consumatori, dei produttori agricoli, degli operatori di servizi, nonché società ed associazioni aventi per oggetto attività attinenti gli scopi sociali o utili anche in forma ausiliaria per il loro raggiungimento. <p>Le azioni sono nominative ed il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla Società a norma dell'art. 2355 del Codice Civile.</p> <p>Il loro assoggettamento a vincoli produce altresì effetti nei confronti della Società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione sul titolo o nel libro dei soci.</p> <p>La cessione di azioni o di diritti di opzione è subordinata all'assenso</p>

<p>Consiglio di Amministrazione, da esprimere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'intenzione di cedere, effettuata mediante raccomandata R/R con l'indicazione dell'acquirente.</p> <p>Il gradimento potrà essere rifiutato con deliberazione motivata soltanto quando si tratti di soggetto che aspiri all'acquisto per scopi incompatibili con quelli sociali; in tal caso - ove la società non si sia contestualmente offerta di acquistare le azioni o i diritti di opzione, sempre che ne ricorrano i presupposti di legge - il socio intenzionato a cedere le azioni o i diritti di opzione potrà recedere dalla società, ai sensi degli artt. 2437 - 2437 quater del Codice Civile.</p> <p>Qualora il Consiglio di Amministrazione non esprima parere entro il termine di cui al comma precedente, l'assenso si intenderà concesso.</p> <p>Il possesso delle azioni implica piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo ed allo statuto.</p> <p>I soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni e dei diritti di opzione sulle medesime.</p> <p>A tal fine il socio che intende cedere, anche in parte, le proprie azioni o i diritti di opzione, dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata R/R, indicando l'acquirente, il quantitativo di azioni cedende, nonché il prezzo e le condizioni richieste per la vendita</p> <p>Nei casi in cui la cessione non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci potranno acquistare le azioni versando all'offerente una somma pari al valore di mercato delle azioni, delle obbligazioni convertibili o delle opzioni, determinata di comune accordo tra gli stessi. In difetto di accordo, la somma dovuta al socio cedente sarà determinata da un arbitratore, nominato di comune accordo</p>	<p>dell'Organo Amministrativo, da esprimere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'intenzione di cedere, effettuata mediante raccomandata R/R, o tramite posta elettronica certificata con l'indicazione dell'acquirente e degli altri elementi richiesti dallo statuto.</p> <p>Il gradimento potrà essere rifiutato con deliberazione motivata soltanto quando si tratti di soggetto che aspiri all'acquisto per scopi incompatibili con quelli sociali; in tal caso - ove la società non si sia contestualmente offerta di acquistare le azioni o i diritti di opzione, sempre che ne ricorrano i presupposti di legge - il socio intenzionato a cedere le azioni o i diritti di opzione potrà recedere dalla società, ai sensi degli artt. 2437 - 2437 quater del Codice Civile.</p> <p>Qualora l'Organo Amministrativo non esprima parere entro il termine di cui al comma precedente, l'assenso si intenderà concesso.</p> <p>Il possesso delle azioni implica piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo ed allo statuto.</p> <p>I soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni e dei diritti di opzione sulle medesime.</p> <p>A tal fine il socio che intende cedere, anche in parte, le proprie azioni o i diritti di opzione, dovrà darne comunicazione all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata R/R o posta elettronica certificata, indicando l'acquirente, il quantitativo di azioni cedende, nonché il prezzo e le condizioni richieste per la vendita</p> <p>Nei casi in cui la cessione non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci potranno acquistare le azioni versando all'offerente una somma pari al valore di mercato delle azioni, delle obbligazioni convertibili o delle opzioni, determinata di comune accordo tra gli stessi. In</p>
--	---

<p>tra le parti, ovvero nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna ove manchi l'accordo. L'arbitratore deciderà secondo equo apprezzamento.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri Soci i quali potranno esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.</p> <p>Nel caso in cui uno o più soci non avessero esercitato, entro il termine predetto, in tutto o in parte la prelazione per le azioni di propria spettanza, le azioni che così residuassero dovranno essere offerte ai soci che avevano già esercitato il diritto di prelazione.</p> <p>Decorsi 120 giorni dal momento in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha ricevuto la comunicazione dell'offerta completa di tutti i suoi elementi, senza che sia pervenuta proposta di acquisto da parte dei soci per l'intero ammontare delle azioni offerte, il socio che intenda alienare le azioni o i diritti di opzione dovrà inviare la comunicazione per ottenere il gradimento, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti.</p>	<p>difetto di accordo, la somma dovuta al socio cedente sarà determinata da un arbitratore, nominato di comune accordo tra le parti, ovvero nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna ove manchi l'accordo. L'arbitratore deciderà secondo equo apprezzamento.</p> <p>L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri Soci i quali potranno esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.</p> <p>Nel caso in cui uno o più soci non avessero esercitato, entro il termine predetto, in tutto o in parte la prelazione per le azioni di propria spettanza, le azioni che così residuassero dovranno essere offerte ai soci che avevano già esercitato il diritto di prelazione.</p> <p>Decorsi 120 giorni dal momento in cui il l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha ricevuto la comunicazione dell'offerta completa di tutti i suoi elementi, senza che sia pervenuta proposta di acquisto da parte dei soci per l'intero ammontare delle azioni offerte, il socio che intenda alienare le azioni o i diritti di opzione dovrà inviare la comunicazione per ottenere il gradimento, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti.</p>
<p>ART. 10 - DIRITTO DI RECESSO</p> <p>Oltre a quanto sopra statuito, il diritto di recesso è consentito nei casi in cui è disposto in via inderogabile dalla legge e da questa è disciplinato.</p> <p>É espressamente escluso il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2437, secondo comma c.c.</p>	<p>ART. 10 - DIRITTO DI RECESSO</p> <p>Oltre a quanto statuito nel precedente articolo, il diritto di recesso è consentito nei casi in cui è disposto in via inderogabile dalla legge e da questa è disciplinato.</p> <p>É espressamente escluso il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2437, secondo comma c.c.</p>
<p>ART. 11 - ASSEMBLEA</p> <p>L'Assemblea generale, legalmente convocata e costituita, rappresenta la generalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità della Legge e del presente</p>	<p>ART. 11 - ASSEMBLEA</p> <p>L'Assemblea generale, legalmente convocata e costituita, rappresenta la generalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità della Legge e del presente</p>

<p>statuto vincolano anche i dissenzienti e gli assenti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.</p>	<p>statuto vincolano anche i dissenzienti e gli assenti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.</p>
<p>ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altro luogo nel territorio della Repubblica Italiana. L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il Consiglio di Amministrazione può dilazionare la convocazione non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In tal caso il Consiglio di Amministrazione deve segnalare le ragioni della dilazione sia in apposito verbale, redatto dall'Organo Amministrativo prima della scadenza del termine ordinario, sia nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile. In via ordinaria o straordinaria è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge o dallo Statuto.</p>	<p>ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o in altro luogo nel territorio della Repubblica Italiana. L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; l'Organo Amministrativo può dilazionare la convocazione non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In tal caso l'Organo Amministrativo e deve segnalare le ragioni della dilazione sia in apposito verbale, redatto dall'Organo Amministrativo prima della scadenza del termine ordinario, sia nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile. In via ordinaria o straordinaria è inoltre convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge o dallo Statuto.</p>
<p>ART. 13 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA La convocazione dell'Assemblea sarà fatta dal Consiglio di Amministrazione con avviso, recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla Legge, da inviare ai soci a mezzo di lettera raccomandata almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'Assemblea. L'avviso contiene l'ordine del giorno e determina il luogo, la data e l'ora della convocazione. Potrà con lo stesso avviso fissarsi anche la seconda convocazione, la quale dovrà avvenire a distanza di almeno ventiquattro ore e non oltre i trenta giorni dalla prima.</p>	<p>ART. 13 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA La convocazione dell'Assemblea sarà fatta dall'Organo Amministrativo con avviso, recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla Legge, da inviare ai soci a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'Assemblea e sarà corredata di relazione illustrativa dei punti all'ordine del giorno. L'avviso contiene l'ordine del giorno e determina il luogo, la data e l'ora della convocazione. Potrà con lo stesso avviso fissarsi anche la seconda convocazione, la quale dovrà avvenire a distanza di</p>

<p>Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse costituita per difetto del numero degli intervenuti e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea sarà riconvocata entro trenta giorni dalla prima mediante nuovo avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale almeno otto giorni prima della adunanza. L'Assemblea sarà altresì validamente costituita anche senza formalità di convocazione quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato; inoltre le deliberazioni assunte dovranno essere tempestivamente comunicate ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.</p>	<p>almeno ventiquattro ore e non oltre i trenta giorni dalla prima. Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse costituita per difetto del numero degli intervenuti e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea sarà riconvocata entro trenta giorni dalla prima mediante nuovo avviso da comunicarsi come sopra. L'Assemblea sarà altresì validamente costituita anche senza formalità di convocazione quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato; inoltre le deliberazioni assunte dovranno essere tempestivamente comunicate ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.</p>
<p>ART. 14 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di azioni nominative a cui spetta il diritto di voto, che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea. Le azioni a tal fine depositate non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire alla Assemblea può farsi rappresentare nell'Assemblea stessa con semplice delega scritta, che resterà agli atti della società, da un altro socio che abbia del pari diritto di intervenire, oppure da un mandatario munito di procura generale o speciale. I soci intervenienti ed i mandatari non possono essere portatori di più di tre deleghe ciascuno.</p>	<p>ART. 14 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di azioni nominative a cui spetta il diritto di voto, che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea. Le azioni a tal fine depositate non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire alla Assemblea può farsi rappresentare nell'Assemblea stessa con semplice delega scritta, che resterà agli atti della società, da un altro socio che abbia del pari diritto di intervenire, oppure da un mandatario munito di procura generale o speciale. I soci intervenienti ed i mandatari non possono essere portatori di più di tre deleghe ciascuno.</p>

<p>Art. 15 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza, da persona eletta dall'Assemblea stessa; il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario che può essere anche non azionista, e due scrutatori, se lo crederà del caso, scegliendoli fra gli azionisti presenti od i sindaci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'adunanza.</p>	<p>Art. 15 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (o da chi ne fa le veci), ovvero, in mancanza, da persona eletta dall'Assemblea stessa; il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario che può essere anche non azionista, e due scrutatori, se lo crederà del caso, scegliendoli fra gli azionisti presenti od i sindaci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'adunanza.</p>
<p>ART. 16 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia la parte del capitale rappresentata. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti, ferme le maggioranze qualificate richieste dalla legge e dal presente statuto.</p>	<p>ART. 16 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia la parte del capitale rappresentata. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti, ferme le maggioranze qualificate richieste dalla legge e dal presente statuto.</p>
<p>ART. 17 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA Per le materie di sua competenza l'Assemblea straordinaria delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i tre quarti del capitale sociale.</p>	<p>ART. 17 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA Per le materie di sua competenza l'Assemblea straordinaria delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i tre quarti del capitale sociale.</p>
<p>ART. 18 - VERBALI DELL'ASSEMBLEA Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per mezzo di processi verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.</p>	<p>ART. 18 - VERBALI DELL'ASSEMBLEA Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per mezzo di processi verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.</p>

<p>I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio. Quando occorresse presentare copia od estratto di tali verbali essi saranno autenticati dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, in carica al momento in cui si effettua la presentazione.</p>	<p>I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio. Quando occorresse presentare copia od estratto di tali verbali essi saranno autenticati dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (o da chi ne fa le rispettive veci), in carica al momento in cui si effettua la presentazione.</p>
<p>ART. 19 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA L'Assemblea ordinaria, salvo il disposto dei successivi articoli 22 e 29: a) nomina un componente del Consiglio di Amministrazione;</p>	<p>ART. 19 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA L'Assemblea ordinaria, salvo il disposto dei successivi articoli 22 e 30: a) laddove scelga un organo di amministrazione collegiale, nomina un componente del Consiglio di Amministrazione;</p>
<p>b) determina i compensi del Consiglio di amministrazione nell'importo complessivo comprendente anche gli eventuali particolari incarichi, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma c.c.;</p>	<p>b) determina i compensi dell'Organo Amministrativo nell'importo annuo complessivo e, nel caso di Consiglio di amministrazione, comprendente anche gli eventuali particolari incarichi, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma c.c.;</p>
<p>c) nomina i membri del collegio Sindacale e ne determina il compenso;</p>	<p>c) nomina i membri del collegio Sindacale e ne determina il compenso;</p>
<p>d) nomina la società di revisione o il revisore legale dei conti;</p>	<p>d) nomina la società di revisione o il revisore legale dei conti;</p>
<p>e) approva bilancio;</p>	<p>e) approva bilancio d'esercizio unitamente al bilancio previsionale dell'esercizio successivo;</p>
<p>f) delibera su quant'altro di sua competenza per legge o per statuto.</p>	<p>f) delibera su quant'altro di sua competenza per legge o per statuto.</p>
	<p>In relazione a tutti gli organi societari è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti di tali organi.</p>
	<p>E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società di capitali.</p>
	<p>In ogni caso, l'Assemblea deve autorizzare, fermo restando il rispetto delle previsioni di legge, l'acquisizione e la cessione di partecipazioni in società ed enti.</p>
<p>ART. 20 - COMPETENZE</p>	<p>ART. 20 - COMPETENZE</p>

<p>DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA L'Assemblea straordinaria delibera: a) sulle modifiche del presente statuto; b) sullo scioglimento, trasformazione o messa in liquidazione della Società; d) sulle variazioni del capitale sociale; e) sull'emissione di azioni privilegiate, nonché in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge e dallo statuto.</p>	<p>DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA L'Assemblea straordinaria delibera: a) sulle modifiche del presente statuto; b) sullo scioglimento, trasformazione o messa in liquidazione della Società; d) sulle variazioni del capitale sociale; e) sull'emissione di azioni privilegiate, nonché in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge e dallo statuto.</p>
<p>ART. 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri anche non soci, quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge.</p>	<p>ART. 21 - ORGANO AMMINISTRATIVO L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico oppure, nel caso in cui l'Assemblea, in sede di nomina, individui specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa tali da richiedere una gestione pluripersonale, ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, anche non soci, i quali durano in carica tre esercizi, salvo diversa determinazione dell'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>
<p>ART. 22 - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione verrà nominato secondo quanto di seguito previsto: a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del codice civile, il Comune di Bologna ha diritto di nominare: nel caso il Consiglio si componga di tre membri, 2 (due) consiglieri; nel caso si componga di cinque, 4 (quattro) consiglieri, in ogni caso garantendo una rappresentanza minima di genere pari a 1/3 (un terzo) dei consiglieri complessivamente nominati, con arrotondamento per eccesso, di cui al DPR 30/11/2012-n.251 "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, costituite in Italia, controllate da PP.AA." ai sensi</p>	<p>ART. 22 - NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO L'Amministratore Unico viene nominato dal Comune di Bologna ai sensi dell'art. 2449 del codice civile. Nel caso in cui la gestione societaria sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del codice civile, il Comune di Bologna ha diritto di nominare: nel caso il Consiglio si componga di tre membri, 2 (due) consiglieri; nel caso si componga di cinque, 4 (quattro) consiglieri. L'altro amministratore, non eletto ai sensi dell'art. 2449 c.c., verrà nominato dall'Assemblea dei soci, su designazione degli altri azionisti. Le nomine di competenza del Comune di Bologna esprimeranno la rappresentanza di entrambi i generi ai sensi della legge</p>

dell'art. 2359, commi 1 e 2 del cod. civ., emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2, della Legge 12/7/2011 n. 120.

Le nomine così effettuate saranno comunicate dal Comune di Bologna al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale provvederà a sua volta a comunicarle alla prima Assemblea utile che ne prenderà atto.

Le stesse faranno piena prova e fede nei confronti dei terzi dell'esercizio del diritto di nomina da parte del Comune di Bologna e saranno inoppugnabili nei confronti della Società da parte dell'Ente pubblico stesso;

b) la nomina del componente del Consiglio di Amministrazione non nominato ai sensi della lettera che precede avverrà da parte dell'Assemblea dei soci, su designazione degli altri azionisti.

Il Comune di Bologna si asterrà dall'espressione del voto in Assemblea per la nomina del Consigliere che non sia nominato ex art. 2449 del Codice Civile.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati ex art. 2449 del Codice Civile, alla relativa sostituzione provvederà il Comune di Bologna.

In caso contrario, il Consiglio provvederà, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L'amministratore così nominato resterà in carica fino alla successiva Assemblea.

Nel caso in cui l'Ente che deve provvedere alla sostituzione dell'amministratore cessato dalla carica non abbia più diritto alla nomina, alla nomina stessa provvederà l'Assemblea dei soci.

I Consiglieri nominati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile potranno essere revocati esclusivamente dall'Ente che ha proceduto alla relativa nomina e potranno essere rinominati.

12 luglio 2011, n. 120.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata all'inesistenza di situazioni o cause di ineleggibilità o incompatibilità nonché all'esistenza degli eventuali requisiti prescritti dalle vigenti normative di legge e regolamentari.

Le nomine così effettuate saranno comunicate dal Comune di Bologna all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale provvederà a sua volta a comunicarle alla prima Assemblea utile che ne prenderà atto.

Le stesse faranno piena prova e fede nei confronti dei terzi dell'esercizio del diritto di nomina da parte del Comune di Bologna e saranno inoppugnabili nei confronti della Società da parte dell'Ente pubblico stesso.

Il Comune di Bologna si asterrà dall'espressione del voto in Assemblea per la nomina del Consigliere che non sia nominato ex. Art. 2449 del Codice Civile.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati ex art. 2449 del Codice Civile, alla relativa sostituzione provvederà il Comune di Bologna.

Nel caso in cui l'Ente che deve provvedere alla sostituzione dell'amministratore cessato dalla carica non abbia più diritto alla nomina, alla nomina stessa provvederà l'Assemblea dei soci.

L'Amministratore Unico o i Consiglieri nominati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile potranno essere revocati esclusivamente dall'Ente che ha proceduto alla relativa nomina e potranno essere rinominati. L'Atto di revoca, analogamente all'atto di nomina, è efficace dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione

<p>Qualora venga a mancare l'amministratore nominato ai sensi del punto i lett. b) del presente articolo, il Consiglio provvederà, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L'amministratore così nominato resterà in carica fino alla successiva Assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.</p> <p>Qualora, se per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, l'amministratore superstite si intende cessato e deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio e resta in carica, fino all'accettazione da parte dei nuovi amministratori, per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p>dell'atto stesso.</p> <p>Qualora venga a mancare l'amministratore nominato dall'Assemblea, il Consiglio provvederà, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L'amministratore così nominato resterà in carica fino alla successiva Assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.</p>
<p>\</p>	<p>ART. 23 – EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DECADENZA</p> <p>La cessazione dell'Amministratore Unico o degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito, secondo le disposizioni di legge vigenti. Tale previsione è valida anche in caso di cessazione dell'Amministratore unico per dimissioni. In caso di Consiglio di Amministrazione, la cessazione per dimissioni ha effetto immediato, salvo esplicito differimento da parte dell'interessato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.</p> <p>L'Amministratore Unico cessato o il Consiglio di Amministrazione di cui sia cessata la maggioranza, potranno compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Costituisce causa di decadenza</p>

	dall'incarico di Consigliere la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive del Consiglio. La decadenza ha effetto dal momento della dichiarazione della medesima da parte dell'Organo Amministrativo.
<p>ART.23 - PRESIDENTE</p> <p>Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea all'unanimità, nomina un Presidente tra i consiglieri nominati dal Comune di Bologna.</p> <p>In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito in ogni effetto ed in ogni sua attribuzione dal Consigliere più anziano.</p> <p>Il Presidente rimane in carica per la durata del mandato consiliare e può essere rieletto.</p> <p>In caso di assenza o di impedimento del Presidente le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Consigliere più anziano.</p>	<p>ART. 24 - PRESIDENTE</p> <p>Laddove sia stabilito un Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea all'unanimità, esso nomina un Presidente tra i consiglieri nominati dal Comune di Bologna.</p> <p>In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito in ogni effetto ed in ogni sua attribuzione dal Consigliere più anziano.</p> <p>Il Presidente rimane in carica per la durata del mandato consiliare e può essere rieletto.</p> <p>In caso di assenza o di impedimento del Presidente le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Consigliere più anziano.</p>
<p>ART. 24 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.</p>	<p>ART. 25 - DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>L'Amministratore Unico assume le sue determinazioni in seduta congiunta con il Collegio Sindacale, convocato almeno 5 giorni prima di quello fissato per la decisione. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.</p>
<p>ART. 25 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia presso la sede della Società consortile sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, e quando gliene sia fatta</p>	<p>ART. 26 - CONVOCAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>L'Organo Amministrativo si riunisce sia presso la sede della Società sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che l'Amministratore Unico o il Presidente lo giudichi necessario, e quando gliene sia</p>

richiesta per iscritto da almeno uno dei suoi membri o da uno o più sindaci.	fatta richiesta per iscritto da almeno uno dei suoi membri o da uno o più sindaci.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno o mediante raccomandata a mano, posta elettronica certificata o a mezzo telefax da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco effettivo; nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o a mezzo posta elettronica certificata o telefax da spedirsi almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno o mediante raccomandata a mano, posta elettronica certificata o a mezzo telefax e comunque con ogni mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento , da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco effettivo; nei casi di urgenza il termine viene ridotto ad almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.
Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in videoconferenza o in sola audio-conferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	L'intervento alle riunioni dell'Organo Amministrativo può avvenire anche in videoconferenza o in sola audio-conferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;	a) che siano presenti nello stesso luogo l'Amministratore Unico o il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	b) che sia consentito all'Amministratore Unico o al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
ART. 26 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di gestione ordinaria e	ART. 27 - COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO L'Organo Amministrativo è investito dei poteri di gestione ordinaria e

<p>straordinaria della Società consortile ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea dei soci.</p>	<p>straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea dei soci.</p>
<p>\</p>	<p>L'Organo Amministrativo esamina, inoltre, le proposte e i pareri della Commissione di Mercato, istituita ai sensi dell'art. 9 L.R. Emilia Romagna 19 gennaio 1998, n. 1, la cui composizione e funzioni sono disciplinate dal Regolamento del Mercato. L'Organo Amministrativo assicura il livello di trasparenza secondo i modi e i termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, ad un amministratore delegato determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. L'amministratore delegato è tenuto a riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applica l'art. 2388 del Codice Civile. Le deliberazioni di cui appresso saranno assunte con il consenso unanime dei membri del Consiglio: -nomina del Presidente; -nomina dell'eventuale Amministratore Delegato; -decisioni sulla partecipazione della Società ad Enti; Istituti, Organismi e Società aventi scopi affini; - facoltà di delegare le proprie attribuzioni a singoli membri; - deliberazioni circa il trasferimento delle azioni; -acquisto e cessione di aziende e rami di aziende. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si fa constare per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente della riunione e, se</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, ad un solo amministratore delegato determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. L'amministratore delegato è tenuto a riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale. È fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applica l'art. 2388 del Codice Civile. Le deliberazioni di cui appresso saranno assunte con il consenso unanime dei membri del Consiglio: -eventuale nomina del Presidente; - eventuale nomina dell'Amministratore Delegato; -decisioni sulla partecipazione a società ed enti, da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 19 del presente statuto; - deliberazioni circa il trasferimento delle azioni; -acquisto e cessione di aziende e rami di aziende.</p>

<p>nominato, dal Segretario.</p>	<p>Delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo si fa constare per mezzo di verbali sottoscritti dall'Amministratore Unico o dal Presidente della riunione e, se nominato, dal Segretario.</p>
<p>ART. 27- RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' La rappresentanza della Società, la firma sociale, la facoltà di promuovere sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio spettano al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano.</p>	<p>ART. 28- RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' La rappresentanza della Società, la firma sociale, la facoltà di promuovere sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali, l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo spettano all'Amministratore Unico o al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, al Consigliere più anziano.</p>
<p>ART. 28 –COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>	<p>ART. 29 –COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>
<p>ART. 29 - NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 1. Il Collegio Sindacale verrà nominato secondo quanto di seguito previsto: a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice Civile, il Comune di Bologna ha diritto di nominare i (un) Sindaco effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna 1 (un) Sindaco effettivo, la Regione Emilia Romagna 1 (un) Sindaco supplente, la Provincia di Bologna 1 (un) Sindaco supplente. Ai sensi del DPR 30/11/2012 richiamato all'art. 22, comma 1, lett. a) del presente statuto, nel numero dei componenti effettivi e, distintamente dei supplenti, deve verificarsi una rappresentanza minima di genere pari ad 1/3 (un terzo) dei componenti arrotondato per eccesso. A tal fine, gli Enti di cui al periodo</p>	<p>ART. 30 - NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale verrà nominato secondo quanto di seguito previsto: a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice Civile, il Comune di Bologna ha diritto di nominare 1 (un) Sindaco effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna 1 (un) Sindaco effettivo, la Città Metropolitana di Bologna 1 (un) Sindaco supplente. Sia per i sindaci effettivi che per quelli supplenti viene garantito il rispetto della rappresentanza di genere ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 120. Le nomine dei membri effettivi così convenute saranno comunicate a cura del Comune di Bologna anche in nome e per conto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di</p>

precedente concorderanno previamente tra di loro le modalità di individuazione dei candidati in ottemperanza delle richiamate disposizioni di legge.

Le nomine dei membri effettivi così convenute saranno comunicate a cura del Comune di Bologna anche in nome e per conto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, mentre le nomine dei membri supplenti così convenute saranno comunicate a cura della Regione Emilia-Romagna anche in nome e per conto della Provincia di Bologna al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale provvederà a sua volta a comunicarle alla prima Assemblea utile che ne prenderà atto. Le stesse faranno piena prova e fede nei confronti dei terzi dell'esercizio del diritto di nomina da parte di tutti gli Enti pubblici aventi diritto e saranno inoppugnabili nei confronti della Società da parte degli Enti pubblici stessi;

b) la nomina del Sindaco effettivo non nominato ai sensi della lettera che precede avverrà da parte dell'Assemblea dei soci, su designazione degli altri azionisti.

Gli azionisti aventi i requisiti soggettivi di cui all'art. 22.1 lett. a) del presente Statuto si asterranno dal presentare loro candidature e dall'esprimere il loro voto in Assemblea per la nomina del Sindaco che non sia nominato ex art, 2449 del Codice Civile.

2. Qualora vengano a mancare uno o più componenti del Collegio Sindacale nominati ex art. 2449 del Codice Civile, alla relativa sostituzione, nel rispetto di quanto previsto al comma precedente, provvederà il medesimo Ente che aveva nominato il Sindaco cessato dalla carica, sempre che ne abbia ancora diritto.

Nel caso in cui l'ente che deve provvedere alla sostituzione del Sindaco cessato dalla carica non abbia più diritto alla nomina, alla nomina stessa

Bologna, mentre la nomina del membro supplente sarà comunicata a cura della Città Metropolitana di Bologna all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale provvederà a sua volta a comunicarle alla prima Assemblea utile che ne prenderà atto. Le stesse faranno piena prova e fede nei confronti dei terzi dell'esercizio del diritto di nomina da parte di tutti gli Enti pubblici aventi diritto e saranno inoppugnabili nei confronti della Società da parte degli Enti pubblici stessi;

b) la nomina del Sindaco effettivo e di quello supplente non nominati ai sensi della lettera che precede avverrà da parte dell'Assemblea dei soci su designazione degli altri azionisti.

Gli azionisti, Comune di Bologna e Camera di Commercio di Bologna, si asterranno dal presentare loro candidature e dall'esprimere il loro voto in Assemblea per la nomina del Sindaco effettivo e del Sindaco supplente che non siano nominati ex art. 2449 del Codice Civile. Analogamente farà la Città metropolitana per la nomina del secondo Sindaco supplente.

Qualora vengano a mancare uno o più componenti del Collegio Sindacale nominati ex art. 2449 del Codice Civile, alla relativa sostituzione, nel rispetto di quanto previsto al comma precedente, provvederà il medesimo Ente che aveva nominato il Sindaco cessato dalla carica, sempre che ne abbia ancora diritto.

Nel caso in cui l'ente che deve provvedere alla sostituzione del Sindaco cessato dalla carica non abbia più diritto alla nomina, alla nomina stessa provvederà l'Assemblea dei soci, che dovrà provvedere alla sostituzione garantendo il mantenimento delle quote di rappresentanza di genere.

I Sindaci nominati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile potranno essere revocati esclusivamente dall'Ente che ha

<p>provvederà l'Assemblea dei soci, che dovrà provvedere alla sostituzione garantendo il mantenimento delle quote di rappresentanza di genere.</p> <p>I Sindaci nominati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile potranno essere revocati esclusivamente dall'Ente che ha proceduto alla relativa nomina e potranno essere rinominati.</p>	<p>proceduto alla relativa nomina e potranno essere rinominati. L'atto di revoca, analogamente all'atto di nomina, è efficace dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto stesso.</p>
<p>ART. 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione contabile iscritti nell'apposito registro. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dalla Assemblea ordinaria dei soci, su proposta motivata dell'organo di controllo.</p>	<p>ART. 31 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione contabile iscritti nell'apposito registro. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dalla Assemblea ordinaria dei soci, su proposta motivata dell'organo di controllo.</p>
<p>Art. 31 - COMMISSIONE DI MERCATO</p> <p>Al fine di consentire, incentivare e promuovere la partecipazione degli operatori, dei produttori e degli acquirenti alle scelte gestionali inerenti l'organizzazione e il funzionamento del mercato di Bologna, la Società provvederà all'istituzione della Commissione di Mercato di cui all'art. 9 L. reg. Emilia Romagna 19.1.1998, n.1, analiticamente disciplinata dal Regolamento del mercato.</p> <p>La Commissione è composta dal numero di membri indicato nel Regolamento, variabile da nove a quindici, e da un Segretario.</p> <p>Ne fanno parte:</p> <p>a) in qualità di Presidente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, o un soggetto da lui designato fra i membri del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>b) altri due componenti designati dal Consiglio di Amministrazione della Società;</p> <p>c) altri componenti, in un numero variabile da sei a dodici, designati dagli operatori del mercato, dai produttori e</p>	<p>- omissis -</p>

<p>dagli acquirenti, sulla base delle indicazioni contenute nel Regolamento;</p> <p>d) un Segretario non votante, designato a norma del Regolamento.</p> <p>I membri della Commissione, salvo revoca da parte dei soggetti che li hanno designati, rimangono in carica per un periodo coincidente con quello di durata in carica del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili; salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto dal Regolamento del Mercato, prestano la propria attività gratuitamente.</p> <p>La Commissione ha poteri consultivi, potendo esprimere proposte e pareri in ordine all'organizzazione e al funzionamento del mercato.</p> <p>Le proposte e i pareri predisposti dalla Commissione devono essere vagliati dal Consiglio di Amministrazione della Società nel corso della prima riunione successiva alla loro comunicazione a tale organo. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione su materie oggetto di proposte e di pareri della Commissione devono essere adeguatamente motivate e illustrate, in particolare, le specifiche ragioni delle eventuali scelte difformi da quelle suggerite dalla Commissione.</p>	
<p>ART. 31-BIS - RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI SOCI</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione corrisponde alle esigenze informative degli Enti Locali soci per la definizione, da parte di questi, dei propri documenti programmatici e di obiettivi gestionali inerenti la società, ai sensi dell'art. 147-quater del D.lgs. 267/2000, fornendo i report e le informazioni previste dai regolamenti degli Enti sui controlli interni e dagli atti organizzativi di attuazione dei medesimi.</p>	<p>ART. 32 - RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI SOCI</p> <p>L'Organo Amministrativo corrisponde alle esigenze informative degli Enti Locali soci per la definizione, da parte di questi, dei propri documenti programmatici e di obiettivi gestionali inerenti la società, ai sensi dell'art. 147-quater del D.lgs. 267/2000, fornendo i report e le informazioni previste dai regolamenti degli Enti sui controlli interni e dagli atti organizzativi di attuazione dei medesimi.</p>
<p>ART. 32 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</p>	<p>ART. 33 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</p>

<p>L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale redatto a norma di legge.</p>	<p>L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro il mese di settembre del medesimo anno, l'Organo Amministrativo deve predisporre un bilancio preconsuntivo per la verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio e del rispetto degli indirizzi formulati dai soci medesimi. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale redatto a norma di legge.</p>
<p>Art. 33 - UTILI Gli utili risultanti dal bilancio annuale al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali perdite dei precedenti esercizi saranno suddivisi come segue: - 5% (cinque per cento) fondo di riserva, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; - la rimanenza a ulteriori riserve o quale remunerazione del capitale nella misura e con le modalità determinate dall'Assemblea. La destinazione degli utili dovrà avvenire nel rispetto dei singoli ordinamenti dei partecipanti.</p>	<p>Art. 34 - UTILI Gli utili risultanti dal bilancio annuale al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali perdite dei precedenti esercizi saranno suddivisi come segue: - 5% (cinque per cento) fondo di riserva, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; - la rimanenza a ulteriori riserve o quale remunerazione del capitale nella misura e con le modalità determinate dall'Assemblea. La destinazione degli utili dovrà avvenire nel rispetto dei singoli ordinamenti dei partecipanti.</p>
<p>ART. 34 - DIVIDENDI NON RISCOSSI I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno nel quale sono esigibili si intenderanno rinunciati a favore della Società ed andranno a vantaggio del fondo di riserva straordinario.</p>	<p>ART. 35 - DIVIDENDI NON RISCOSSI I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno nel quale sono esigibili si intenderanno rinunciati a favore della Società ed andranno a vantaggio del fondo di riserva straordinario.</p>
<p>ART. 35 - GIURISDIZIONE La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria della sede sociale.</p>	<p>ART. 36 - GIURISDIZIONE La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria della sede sociale.</p>
<p>ART. 36 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri ed i compensi, in conformità a quanto disposto dall'art. 2487 del Codice Civile.</p>	<p>ART. 37 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri ed i compensi, in conformità a quanto disposto dall'art. 2487 del Codice Civile.</p>

F.TO: ANDREA SEGRE' F.TO: FEDERICO ROSSI NOTAIO	F.TO: ANDREA SEGRE' F.TO: FEDERICO ROSSI NOTAIO
--	--